ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE CHE STABILISCE LE NORME SANITARIE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Art. 8

Bollatura delle partite di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto

Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

Abrogato dal 24 novembre 2007 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-530-1992/art-8-bollatura-delle-partite-di-molluschi-bivalvi-vivi-destinati-al

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it